



## *Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

### **Capitaneria di Porto di BARLETTA**

(Via C. Colombo - Tel. 0883/531020 Fax. 0883/533400 – [barletta@guardiacostiera.it](mailto:barletta@guardiacostiera.it) – [guardiacostiera.it/barletta](http://guardiacostiera.it/barletta))

### **ORDINANZA N° 70/2018**

#### **REGATA VELICA DENOMINATA "XL Trofeo Motti Decorato"**

**Località:** Specchio acqueo antistante Trani      **Data:** 14 Ottobre 2018

**Organizzatore:** Lega Navale Italiana Sez. di Trani      **Recapiti telefonici:** 347 6302045  
347 6206711  
0883 484832

Il sottoscritto C.F.(CP) Sergio CASTELLANO Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Barletta:

**VISTO:** il foglio prot. n. 587 in data 03/10/2018 con il quale è pervenuta l'istanza a firma del Presidente della Lega Navale Italiana Sezione di Trani, d'ora in avanti denominato "organizzatore", richiedente l'emissione di apposita Ordinanza disciplinante la manifestazione velica secondo il programma di seguito indicato;

**VISTA** la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS Safety Of Life At Sea) firmata a Londra il 01.11.1974 (approvata e resa esecutiva con Legge 23.5.1980, n°313);

**VISTA** la Convenzione Internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27.04.1979 (ratificata con legge 3 aprile 1989, n°1 47 e relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 29.09.1994, n°662);

**VISTA:** il Regolamento Internazionale "COLREG 1972" per prevenire gli abbordi in mare e successive modificazioni ed integrazioni resa esecutiva con legge n°1085 del 21 dicembre 1977;

**VISTO:** il Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge 08 Luglio 2003, n. 172";

**VISTO:** il D.M. 29 luglio 2008, n° 146 "Regolamento di attuazione dell'art. 65 del D. L.vo 18 luglio 2005, n° 171, recante il Codice della nautica da diporto";

**VISTA:** la propria ordinanza n. 11/2018 in data 23/03/2018 con la quale sono state regolamentate le modalità di inoltro e presentazione delle comunicazioni per l'effettuazione di manifestazioni sportive e/o ludico ricreative nel Circondario marittimo di giurisdizione;

**VISTA** l'autorizzazione per manifestazione sportiva in mare di breve durata rilasciata dal Comune di Trani – Ufficio Sportello Unico per le Imprese in data 04/10/2018;

**CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare, interdichino, temporaneamente, la zona di mare interessata nell'occasione dalla gara di nuoto in parola;

**VISTI:** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;

### **RENDE NOTO**

che il giorno 14/10/2018, dalle ore 10.55 alle ore 17:30, la zona di mare antistante il lungomare Cristoforo Colombo all'altezza del Monastero di Colonna del Comune di Trani, centrata dalle seguenti coordinate geografiche:

latitudine  $\varphi$  41° 17' N longitudine  $\lambda$  016° 27' E

per un raggio di 0,5 mg. sarà interessata dallo svolgimento di una regata velica denominata "XL Trofeo MOTTI-DECORATO", secondo il seguente programma di gara:

### **REGATA**

**DATA:** 14/10/2018 dalle ore 10.55 alle ore 17:30;

**LOCALITA':** comune di Trani, tratto di mare antistante il lungomare C. Colombo centrata dalle seguenti coordinate geografiche:  
latitudine  $\varphi$  41° 17' N longitudine  $\lambda$  016° 27' E e per un raggio di 0,5 mg.

**TIPOLOGIA:** Regata velica riservata a imbarcazioni a vela tipo Optimist;

**DATUM:** WGS 84

### **ORDINA**

#### **Articolo 1- Interdizione del campo di gara**

Nel giorno e nell'arco di tempo compreso nel predetto programma di regata, nello specchio acqueo sopradescritto come da planimetria allegata è **vietato**:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità navale, anche da diporto;
- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;
- qualsiasi altra attività in superficie e subacquea connessa ai pubblici usi del mare.

#### **Articolo 2 - Divieti e deroghe**

Non sono soggette al divieto di cui all'art. 1:

- le unità facenti capo all'organizzatore in servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione;
- le unità della Guardia Costiera, delle forze di Polizia nonché militari in genere, in ragione del loro Ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall'ente di appartenenza.

Le unità di cui al comma 1 che accedono all'interno del campo di gara, sono tenute ad assicurare un collegamento telefonico o radio (VHF) con la sala operativa della Capitaneria di porto di Barletta ed in particolare con il recapito 1530 per le emergenze

#### **Articolo 3 – Condotta delle unità in prossimità del campo di gara**

Fermo restando il divieto di cui all'art. 1, per il campo di gara e la fascia dei 200 (duecento) metri da esso, le unità in navigazione nei pressi della zona di mare interessata dalla manifestazione dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione alla navigazione delle unità partecipanti alla manifestazione, in considerazione della loro tipologia e valutando l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

#### **Articolo 4 - Ulteriori norme di sicurezza**

L'organizzatore della regata, è obbligato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. dovrà assicurarsi che le condizioni meteomarine siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza della gara in programma, sospendendo la stessa qualora il mutamento delle condizioni locali renda consigliabile tale decisione. In proposito si dispone che qualora le condizioni meteomarine, ovvero qualsiasi altra causa, dovessero limitare l'operatività ai fini dell'utilizzazione delle barche in assistenza ai concorrenti, o, comunque, creare pericoli per le unità impegnate nella predetta manifestazione, la competizione dovrà essere sospesa senza indugio alcuno;
2. dovrà confermare con almeno 24 ore di anticipo lo svolgimento della manifestazione stessa, confermando sia il numero dei concorrenti che le unità in assistenza alla gara e il canale VHF di lavoro che sarà usato dalle citate unità durante la gara; dovrà essere comunicata, altresì, ogni variazione, rinvio o annullamento della gara stessa, le predette comunicazioni dovranno pervenire anche via fax (0883533400) o posta elettronica (cpbarletta@mit.gov.it);
3. le boe di delimitazione del campo gara dovranno essere immediatamente rimosse dopo la gara;
4. i partecipanti alla gara dovranno indossare i previsti giubbotti di salvataggio;
5. durante la gara dovrà essere assicurato un continuo servizio di vigilanza ai concorrenti con l'impiego di sufficienti imbarcazioni idonee allo scopo, munite di idonei apparati VHF, ovvero di sistema di comunicazione che permetta il diretto ed immediato contatto con la sala operativa dell'Ufficio Locale Marittimo di Trani e con la sala operativa di questo Comando;
6. dovrà essere predisposto, a bordo delle imbarcazioni di assistenza ed a terra, un idoneo apprestamento sanitario, con medico pronto ad intervenire in caso di necessità;
7. le unità in assistenza ai concorrenti dovranno essere in possesso di tutte le dotazioni di sicurezza ed in ordine con tutti i documenti e certificati previsti dalla normativa in vigore;
8. dovrà provvedere, inoltre, a un servizio di vigilanza per lo sgombero delle zone di mare interessate dalle competizioni;
9. l'esecuzione della gara è, altresì, subordinata all'osservanza scrupolosa delle disposizioni contenute nel regolamento per l'esecuzione dell'attività sportiva;
10. dovrà comunicarsi il termine della gara e il rientro di tutti i concorrenti;
11. la gara in questione potrà essere sospesa e/o revocata in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell'Autorità Marittima, qualora situazioni di emergenza contingenti richiedano tale decisione.

#### **Articolo 5 - Disposizioni Finali e sanzioni**

La presente Ordinanza costituisce provvedimento di Polizia marittima finalizzato alla disciplina della manifestazione in premessa.

I trasgressori, salvo altro illecito o reato, saranno puniti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero dell'art. 53 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nei casi in cui l'infrazione sia commessa con l'utilizzo di unità da diporto.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/barletta](http://www.guardiacostiera.gov.it/barletta), nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione

**Barletta, lì 09 Ottobre 2018**

**IL COMANDANTE**

**C.F. (CP) Sergio CASTELLANO**

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.39.



*[Handwritten signature]*